

Accordo Specifico

TRA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), di seguito denominata "Università", con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n.33 ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Generale di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.300 del 27.12.2011 così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.07.2017) e del decreto MIUR prot. n. 0000755 del 30/09/2015 (di seguito denominata "Università") autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del [REDACTED].

e

BEHOLD S.R.L con sede legale in Bologna, Via Zamboni,33, capitale sociale pari ad Euro 10.000 interamente versato, C.F, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03993541204 rappresentata da Shiva Loccisano, nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito "BeHold")

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) BeHold è una società a responsabilità limitata con socio unico l'Università di Bologna, costituita in data 22/12/2021, che realizza le finalità istituzionali dell'Università, e svolge, esclusivamente nell'interesse di quest'ultima, fermo restando i principi di economicità ed efficienza, le attività e le prestazioni necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali universitarie secondo il modello in *house providing* stabilito dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea.
- b) BeHold quale società in house su cui l'amministrazione esercita un controllo analogo (articolo 2 D.lgs. 175/2016) riceve affidamenti diretti di contratti pubblici così come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. 175/2016 che prevede, tra l'altro, che le società *in house* ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;
- c) il CdA dell'Università nella seduta del 27 luglio 2021 ha definito che le direttive e indicazioni operative dell'Università alla società siano attuate mediante appositi contratti di servizio, realizzati in coordinamento con le "competenti articolazioni dell'Università, con particolare riferimento agli ambiti della Terza Missione", in conformità con le procedure previste dall'art.192 del Codice Appalti (valutazione della congruità economica dell'offerta), previa presentazione ad ANAC della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti in house, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- d) Behold è una società in house providing, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- e) le Parti hanno proceduto alla stipula di un disciplinare che regola gli aspetti di carattere generale del rapporto esistente in linea con i punti b) e c) di cui sopra, ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- f) le Parti hanno stipulato un accordo specifico (Rep. 10525/2022 prot. n. 0186494 del 05/08/2022) che definisce i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Università con scadenza 31/12/2022

TUTTO CIO' PREMESSO E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente accordo intende definire i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Università nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto stabilito nel disciplinare, art 2 Repertorio n. 10384/2022, Prot. n. 181223 del 02/08/2022, definendo gli elementi della collaborazione, i suoi contenuti, i tempi per la realizzazione e la definizione dei relativi compensi.
2. L'Accordo declina inoltre in via provvisoria quanto definito all' ART. 9 del disciplinare Repertorio n. 10384/2022, Prot. n. 181223 del 02/08/2022 relativo alla Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Etica.
3. Per tutti gli altri aspetti, l'accordo fa riferimento al disciplinare sottoscritto.

ART. 2 - Servizi

Con specifico riferimento alla gestione delle partecipazioni in società spin off, BeHold dovrà:

- Supportare le procedure di costituzione per l'avvio delle imprese per le quali il CdA dell'Università delibererà la partecipazione nel rispetto di quanto definito nel disciplinare.
- Designare un consigliere di amministrazione, all'interno degli Organi di gestione delle società spin off partecipate.
- Procedere al trasferimento delle partecipazioni.
- Procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 1/1/2018 al 02/09/2020 qualora gli attuali soci delle spin off siano disponibili, al fine di consentire tale operazione, a rinunciare al diritto di prelazione.
- procedere a richiedere ad Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e perfezionare entro 6 mesi dalla richiesta avanzata, il trasferimento delle partecipazioni al valore nominale (costo storico di acquisizione) per le società spin off costituite nel periodo 2/09/2020 al 31/12/2021 di cui non sia ancora stato fatto il trasferimento al 31/12/2022.

ART. 3 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA ED ETICA

In pendenza di uno studio di fattibilità sull'applicazione della normativa e della strategia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed etica ad una società a socio unico e priva di personale, le Parti stabiliscono che il BeHold, osservi, nei limiti della compatibilità, i principi del Codice etico e di Comportamento dell'Università di Bologna disponibile al link: https://normateneo.unibo.it/codice_etico.html

ART. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Università si impegna a versare l'importo di € **75.000**+IVA per l'intera durata del contratto, quale corrispettivo onnicomprensivo riferito ai servizi offerti da BeHold all'Università, previa emissione di apposita fattura da parte di BeHold.

Il versamento potrà avvenire in due rate semestrali anticipate di importo pari ad € 37.500 entro 30 gg dal ricevimento fattura, secondo le modalità ivi previste.

ART. 5 - DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione alla **scadenza il 31/12/2023**.

ART. 6 - Patto di riservatezza

Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione

dello stesso, a mantenere riservati i dati, le informazioni o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

ART. 7 - Comunicazioni

Ai fini del presente Accordo, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi all'altra parte con posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per l'Università: dott. Jacopo Fanti presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -Via Zamboni 33 - 40126 Bologna (BO) - Tel. 051/2080629 Email: artec.imprenditorialita@unibo.it - PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Per BeHold: il Dott. Shiva Loccisano legale rappresentante Tel. 349-2826521 e-mail: behold@unibo.it - PEC: behold@legalmail.it

Ogni variazione ai recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno come validamente effettuate.

ART. 8 - Rinvio - Norme Applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto previsto in materia dal Codice Civile, nonché alle norme vigenti ed agli usi locali.

ART. 9 - Imposta di Bollo e di Registro

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso con tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

2. L'imposta di bollo sul presente contratto, pari a euro **32,00**, è posta a carico dell'Università ed al versamento all'Erario provvede l'Università in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.

Firmato Digitalmente	
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari	BEHOLD SRL Legale rappresentante, Dr. Shiva Loccisano